



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2168 del 2016, proposto da:
Concetta Russo, quale legale rappresentante del Ginnic Club “Vanico” s.r.l.,
Francesca Zerillo, quale legale rappresentante del Centro Sanvito di Zerillo
Francesca & C. s.a.s., Sergio Galanti, quale legale rappresentante del centro Serena
FKT Galanti s.r.l., Anna Panfalone, quale rappresentante legale della società Eraclea
Fisio Center di Panfalone Anna & C. s.a.s, Diego Puccio, quale rappresentante legale
della società Kinestatic, centro di medicina clinica e riabilitativa di Puccio Diego
s.a.s., Rosaria Anna Centonze, quale rappresentante legale della Salus Valderice di
Centonze Rosaria A. s.a.s., Vita Anna Di Bella, quale rappresentante legale del Vita
Lity di Di Bella Anna & C. s.a.s., e di marco piazza, quale rappresentante legale del
centro di fisiokinesiterapia “San Marco” di Piazza Marco & C. s.a.s., rappresentati e
difesi dall'avvocato Vito Signorello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Benedetto Giordano sito in Palermo, via Sciuti n. 164;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Palillo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ciro Marcello Anania sito in Palermo, via Valdemone n. 31; Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo presso i cui uffici, di via A. De Gasperi 81, è domiciliato;

per l'annullamento

delle linee guida in materia di procedure di accesso e controlli delle prestazioni erogate dai centri di medicina fisica e riabilitativa, approvate con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani nr. 2405 del 30.06.2016, pubblicate sull'albo pretorio dal 03/07/2016 al 17/07/2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.S.P. di Trapani e dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 31 agosto 2016, e depositato il successivo 20 settembre, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, articolando le censure di: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 legge n. 833/1978 – Eccesso di potere – Incompetenza del Direttore Generale; II) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti; III) Violazione e falsa applicazione D.M.

22 luglio 1996, D.A. 17 dicembre 2002, C.A. 478 del 15 marzo 1989 – D.A. n. 1062 del 27 giugno 2002, dell'art. 36 Costituzione, eccesso di potere per illogicità manifesta sui controlli di congruità, sulla durata dei percorsi riabilitativi e sull'appropriatezza degli interventi del terapeuta – violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della Costituzione; IV) Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero della sanità del 27 luglio 2000, della legge n. 403 del 1971, del D.M. n. 105 del 1997, del Decreto dell'Assessore alla Salute del 26 ottobre 2012, Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000.

Sostengono i ricorrenti che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per incompetenza dell'organo che lo ha adottato e contestano nel merito talune delle indicazioni fornite con tale provvedimento, sostenendo in particolare che le competenze del **massoterapista** consentite e il calcolo delle prestazioni erogabili per ogni ora sarebbero in contrasto con le disposizioni normative che regolano la materia e con la stesse concrete modalità di erogazione delle prestazioni, ove correttamente rese, sulla base delle evidenze medico – scientifiche.

Si è costituita l'amministrazione regionale intimata che ha sostenuto di essere estranea alla presente controversia e chiesto la sua estromissione dal giudizio.

Si è altresì costituita l'A.S.P. di Trapani che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni sviluppate in ricorso, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi e il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

In primo luogo, in accoglimento dell'eccezione articolata dalla difesa erariale, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione regionale intimata, che è estranea all'adozione del provvedimento impugnato e che deve quindi essere estromessa dal presente giudizio.

Il ricorso è privo di fondamento alla stregua di quanto verrà precisato.

Per una migliore comprensione della presente decisione appare opportuno trattare in primo luogo i motivi con i quali vengono contestate, nel merito, le indicazioni fornite con il provvedimento impugnato, riservandosi di trattare per ultimo il primo motivo di ricorso, relativo all'asserita incompetenza dell'organo che ha assunto il provvedimento impugnato.

I rilievi che vengono mossi dai ricorrenti sono relativi al tipo di prestazioni che possono essere erogate dal **massoterapista** che, secondo la tesi sviluppata in ricorso, non sarebbero adeguate a quanto normativamente previsto, per tale figura professionale, e ai tempi ottimali di erogazione delle prestazioni di riabilitazione.

Con riguardo al primo punto le indicazioni fornite con il provvedimento impugnato risultano del tutto coerenti con la ricostruzione contenuta nella nota dell'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Siciliana n. 86862 del 18 novembre 2013, confermata con la successiva nota n. 38854 dell'8 maggio 2015.

In particolare la nota assessoriale, dopo avere richiamato le decisioni del Consiglio di Stato n. 3325 del 17 giugno 2013 e n. 4272 del 27 agosto 2013, relative alla questione in esame, chiarisce che le competenze del **massoterapista** *“non possono riguardare l'attività riservata al fisioterapista e ad altre professioni sanitarie”*, e segnatamente questi non può *“svolgere le attività previste dal DM n. 741 del 14 settembre 1994 (profilo professionale del Fisioterapista)”*; la nota precisa ancora che sono fatti salvi i diplomi di durata triennale conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, resi equipollenti alla figura professionale sanitaria del fisioterapista, ai sensi del D.M. del 27 luglio 2000.

Da ciò consegue che le indicazioni fornite con le impuginate direttive, con riguardo all'attività dei massoterapisti, non soltanto sono sovrapponibili con quelle già dettate dall'Assessorato alla Sanità nel 2013, ma sono rispondenti alla corretta lettura del quadro normativo primario e secondario esistente, così come ricostruito dal Consiglio di Stato con le condivisibili decisioni n. 3325 del 17 giugno 2013 e n. 4272

del 27 agosto 2013 (in senso conforme a tali decisioni cfr. anche Cons. di Stato, III, 19 ottobre 2015 n. 4788), alla cui analitica disanima si rinvia.

Non è in contrasto con tale ricostruzione la decisione del Consiglio di Stato n. 1118/2016, invocata da parte ricorrente.

Tale pronunzia, dopo avere confermato che la figura del **massoterapista** non è una professione sanitaria, ma d'interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ritiene legittima la previsione che consente ai massoterapisti di accedere ai corsi per il conseguimento del titolo di "massaggiatore sportivo".

Quindi tale pronunzia, nel confermare le conclusioni a cui è giunto l'orientamento prima richiamato, riguarda una questione del tutto diversa da quella oggetto della presente controversia; ed è quindi inidonea a supportare le tesi dei ricorrente, potendo, tutt'al più corroborare la tesi opposta.

Le censure articolate in ricorso, con riguardo alla figura del **massoterapista**, sono pertanto prive di fondamento.

Altrettanto infondate sono le censure relative alla indicazione, contenuta nel provvedimento impugnato, dei tempi ottimali di durata delle prestazioni ambulatoriali.

Invero sul punto la direttiva impugnata si è limitata a riprodurre le indicazioni fornite dal *tempario* regionale adottato con il D.A. 27 giugno 2002, pubblicato sulla G.U.R.S. del 5 luglio 2002 n. 31, parte I (all. 4 del decreto).

Prescindendo da qualsiasi valutazione sul carattere generico delle censure mosse avverso i criteri adottati dall'amministrazione - che in ultima analisi si limitano a sovrapporre le valutazioni di merito dei ricorrenti a quelle effettuate dagli organi pubblici preposti a dettare tali criteri - rileva il collegio che ove i ricorrenti avessero voluto ritualmente contestarli, avrebbero dovuto tempestivamente impugnare il D.A. sopra indicato.

Nella presenza controversia i motivi sul punto articolati, risultano pertanto inammissibili e privi di fondamento.

Da quanto fin qui rilevato emerge che il provvedimento impugnato - quanto meno in ordine ai profili contestati - si limita a diffondere e rendere facilmente conoscibili alcune disposizioni già dettate da precedenti norme primarie e secondarie.

Risulta pertanto priva di fondamento anche la censura di incompetenza (seppur, sulla base dei presupposti sui quali è formulata, sarebbe più proprio parlare di difetto di attribuzione) articolata con il primo motivo di ricorso, in quanto le direttive impuginate non hanno in realtà introdotto alcuna disposizione innovativa del regime esistente.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

estromette dal giudizio l'amministrazione regionale intimata, in quanto priva di legittimazione passiva;

respinge il ricorso proposto;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dell'Assessorato alla Sanità della regione Siciliana, in €. 1.000,00, oltre accessori di legge, ed in favore dell'A.S.P. di Trapani in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola Maisano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

www.fisiokinesiterapia.biz